



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2025/2026
Corte Sportiva di Appello Territoriale
Comunicato Ufficiale n. 32/CSAT del 5 Marzo 2026

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 2 Marzo 2026
ha adottato la seguente:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro.
Reclamo della società MUGNANO DEL CARDINALE in riferimento al C.U. n. 28/GST del 18/02/2026.

Gara – Mugnano Del Cardinale / Rocca San Felice del 7.02.2026 – Campionato Prima Categoria.

Perdita della gara.

La società Mugnano del Cardinale proponeva reclamo avverso la delibera Gst pubblicata sul CU n.28/Gst del 18/2/2026.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che il reclamo, così come proposto non è stato preceduto dal preannuncio di reclamo da notificarsi alla Corte adita e alla società Rocca San Felice violando così quanto disposto dall'art. 76 CGS. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo e per l'effetto conferma i provvedimenti pubblicati sul C.U. n. 28/GST del 18/02/2026.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro.
Reclamo della società FELICE SCANDONE in riferimento al C.U. n. 76 del 12/02/2026.

Gara – Atletico Castelfranci 1983 / Felice Scandone del 7.02.2026 – Campionato Prima Categoria- girone "E".

Squalifica Giuliano Antonio per cinque gare; ammenda 400.00 euro società Felice Scandone.

La società Felice Scandone proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica per cinque (5) giornate inflitta al calciatore Giuliano Antonio nonché la sanzione disciplinare dell'ammenda per euro 400.00 inflitta alla reclamante. Entrambe le sanzioni disciplinari venivano pubblicate sul cu n.76 del 12/02/2026. Deduceva la reclamante che il DDG non aveva provveduto, durante il secondo tempo, a sanzionare con la espulsione il calciatore della società Atletico Castelfranci, sig. Santamaria Gerardo, reo di aver colpito un avversario con una violenta gomitata al volto. Deduceva ancora la reclamante che la squalifica inflitta al calciatore Giuliano Antonio di cinque giornate appariva manifestamente eccessiva rispetto alla reale dinamica dei fatti. L'assistente di parte della società Atletico Castelfranci sig. Gragorio Davide, in occasione dell'assegnazione del calcio di rigore in favore di quest'ultimo, entrava sul terreno di gioco e rivolgeva parole provocatorie nei confronti del calciatore Giuliano Antonio e da tale condotta, contraria ai regolamenti e idonea a creare tensioni, che innescava la reazione del calciatore. La reclamante contesta, altresì, la descrizione del DDG del fatto nel referto di gara definendolo "calcio di alta intensità" dal momento che lo stesso era di spalle e certamente non aveva potuto valutare l'intensità né aveva potuto percepire la volontarietà e/o la reale portata del fatto. La squalifica di cinque giornate risultava eccessiva e dal momento che il DDG non aveva

visto l'azione ma soprattutto non aveva evidenziato il comportamento provocatorio dell'assistente di parte né poteva qualificare il gesto come violento o di particolare gravità. Relativamente, poi, alla ammenda di euro 400,00 inflitta alla società reclamante la stessa ritiene che la sanzione si fonda su motivazioni estremamente generiche, contraddittorie e prive di riscontri oggettivi. La delibera richiamava comportamenti antisportivi e violenti attribuiti ad alcuni tesserati senza tuttavia chiarire quali condotte erano da ricomprendere in tali categorie né individuano i soggetti responsabili. Concludeva la reclamante per l'accoglimento dell'impugnativa con conseguente drastica riduzione della squalifica inflitta al calciatore Giuliano Antono e l'annullamento della ammenda. La reclamante allegava al reclamo un filmato nonché un certificato medico rilasciato in favore di Rosania Alessandro.

La CSAT, letti gli atti ufficiali ed il reclamo, così come proposto, ritiene l'impugnativa non meritevole di accoglimento. Preliminarmente la Corte adita rileva che non rientra nei propri poteri la possibilità di visionare filmati se non in casi espressamente previsti dalla normativa vigente in materia e tale fattispecie non rientra tra tali casi.

In ogni caso Questa Corte rileva che le motivazioni addotte dalla reclamante non siano condivisibili né provate in alcun modo anche alla luce che il referto di gara, costituisce fonte privilegiata e primaria. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma i provvedimenti pubblicati sul C.U. n. 76 del 12/02/2026.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro. Reclamo della società TABOR in riferimento al C.U. n. 51/C5 del 12/02/2026.

Gara – Tabor / Parthenope Futsal Asd del 7.02.2026 – Campionato C5/serie D - girone "c".

Squalifica Buono Antonio fino al 22/05/2026 e Buono Nicolaniello fino al 22/4/2026.

La Csat, letto il referto, il reclamo, rileva che il medesimo va rigettato.

Invero, la risultanza del referto arbitrale e del relativo supplemento descrivono un clima di estrema tensione e condotte di particolare gravità poste in essere dai tesserati della società reclamante.

Per quanto riguarda la posizione di Buono Antonio (dirigente/massaggiatore), la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado appare congrua e proporzionata alla gravità dell'accaduto. Il tesserato non si è limitato ad una intemperanza verbale, ma ha posto in essere una condotta violenta ed intimidatoria, tentando ripetutamente di forzare l'ingresso dello spogliatoio arbitrale e impedendone la chiusura della porta con il corpo. Tale comportamento integra pienamente una condotta violenta e minacciosa volta a limitare la libertà di movimento del DDG.

Per quanto concerne Buono Nicolaniello (allenatore) valgono le medesime considerazioni espresse a carico del Buono Antonio, avendo lo stesso posto in essere nei confronti del DDG una condotta aggressiva e intimidatoria. Si rileva infine come i fatti contestati siano stati puntualmente descritti dal DDG (e riportati sul CU 51/c5 del 12/2/26), i cui atti sono fonte di fede primaria e privilegiata e manifestano una gravità tale da non consentire alcuna attuazione del trattamento sanzionatorio. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma i provvedimenti pubblicati sul C.U. n. 51/C5 del 12/02/2026.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro. Reclamo della società PUTEOLANA 1902 in riferimento al C.U. n. 75 del 6/02/2026.

Gara – Puteolana 1902 / Calcio Pomigliano del 4.02.2026 – Finale Coppa Italia Dilettanti.

Ammenda 1.800,00 euro

La società Puteolana 1902 proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare dell'ammenda di euro 1.800,00 inflitta dal Gst con delibera pubblicata sul CU n.75 del 6/2/26. Deduceva la reclamante che la delibera era infondata per errata percezione, ex art. 12,25 e 29 CGS, del fatto storico nonché per la violazione

del principio di proporzionalità ed afflittività nella determinazione della sanzione, palesemente sproporzionata sia rispetto ai fatti accaduti e all'effettiva dimensione del fenomeno, sia rispetto ai fatti accaduti e all'effettiva dimensione del fenomeno, sia rispetto alla categoria di appartenenza della società. Eccepeva, altresì, la reclamante, un fraintendimento ed errata percezione dei fatti da parte del Gst dal momento che la pista di atletica non avrebbe subito alcun danno in conseguenza dello scoppio dei petardi e tanto altre emerso dalle circostanze che le refertazioni dei 6 commissari di campo e dell'arbitro non ricostruiscono in maniera univoca il fatto storico. Rilevava ancora la reclamante che il GST non aveva valutato le circostanze esimenti/attenuanti nella erogazione della sanzione disciplinare dell'ammenda dal momento che il soggetto organizzatore dell'evento era il CR Campania e l'occupazione del settore della Tribuna non era in esclusiva per i sostenitori della società reclamante. Concludeva quest'ultima per l'accoglimento dell'impugnativa con conseguente annullamento della sanzione disciplinare; in via subordinata chiedeva una drastica riduzione dell'ammenda nonché la revoca della misura dell'obbligo di risarcimento danni ove quantificati, previsti e richiesti.

La CSAT, letti gli atti il referto di gara, le relazioni dei commissari di campo presenti e il reclamo così come proposto ritiene quest'ultimo non meritevole di accoglimento. Dall'esame delle relazioni dei commissari di campo presenti, la Corte adita senza ombra di dubbio rileva che la responsabilità dei fatti denunciati siano ascrivibili alla società reclamante, né trova fondamento la circostanza esposta che l'incontro fosse organizzato dal Cr Campania, in quanto il lancio di vari "oggetti" è avvenuto dal settore dedicato esclusivamente ai tifosi della società reclamante (vedi referti CDC), per cui ritiene, altresì, che l'ammenda inflitta sia equa e proporzionata. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma i provvedimenti pubblicati sul C.U. n. 75 del 6/02/2026.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro. Reclamo della società S.C. VICTORIA MARRA in riferimento al C.U. n. 56/AG del 29/01/2026.

Gara – Progetto Giovani Mariglia / S.C. Victoria Marra del 24.01.2026 – Campionato Under 15 Elite - girone "A".

Squalifica Morante Alberto fino al 30/06/2026.

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va accolto.

Invero, il reclamo avverso la squalifica fino al 30/06/2026 dell'allenatore Morante Alberto sanzionato dal Gst con il CU n.56 del 29/01/2026 deve essere accolto. Invero, il referto di gara che costituisce fonte privilegiata di prova evidenzia che dopo l'esibizione del cartellino giallo per aver inveito contro il DDG prendeva per il braccio il medesimo DDG per attirarlo verso di sé, senza tuttavia concretizzare una grave condotta irraguardosa che in applicazione dell'art. 36 CGS comma 2, b prevede una sanzione massima di 4 mesi di squalifica. La Csat ritiene che il sig. Morante Alberto, pur avendo violato detta norma non vada sanzionato con il massimo della squalifica che, pertanto va ridotta fino al 30/04/2026. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Morante Alberto fino al 30/04/2026.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 2.03.2026

Il Presidente C.S.A.T.

Avv. E. Russo

Pubblicato in Napoli, il giorno 5 Marzo 2026

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carminè Zigarelli